



Via Volturmo n. 33 - 30173 – VENEZIA/MESTRE
Telefono e Fax 041/5349637

E-mail: info@associazionedifesaconsumatori.it

www.associazionedifesaconsumatori.it

L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO

L'affidamento dei minori nella separazione dei coniugi

La modifica dell'articolo 155 del codice civile, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 8 Febbraio 2006 n. 54, ha introdotto come principio cardine, in materia di affidamento dei minori a seguito di separazione personale dei coniugi, il cosiddetto "affidamento congiunto". La norma si riferisce espressamente alla **valutazione prioritaria circa la possibilità di un affidamento condiviso, che il giudice deve effettuare** al momento dell'emissione dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'articolo 155 del codice civile.

Le lettera della legge circa la "valutazione prioritaria", impone come antecedente necessario quello di determinare quali siano le situazione che ostacolano un provvedimento di affidamento congiunto. In assenza di un'espressa codificazione legislativa, se non il generico riferimento "all'interesse morale e materiale della prole" il criterio guida sarà certamente quello della maggiore tutela possibile del minore. A differenza del vecchio testo dell'articolo 155 del codice civile, dove nessun sistema di preferenza era indicato dal legislatore in ordine all'emanazione del provvedimento di affidamento, il nuovo dettato normativo prevede un evidente criterio di scelta verso l'affidamento ad entrambi i genitori (affidamento congiunto). Peraltro sotto la vigenza del vecchio testo dell'articolo 155, pur non essendo previsto alcun criterio di priorità circa l'affidamento, l'ipotesi più diffusa era quella dell'affidamento esclusivo alla madre. Ciò non escludeva che in linea di principio il Giudice potesse far ricorso all'istituto dell'affido condiviso anche se nella prassi l'affidamento esclusivo era la soluzione maggiormente adottata.

Se in passato si riteneva che non vi fosse un interesse preminente a che i figli fossero affidati ad entrambi i genitori, la nuova disciplina ha individuato come interesse primario

della prole, quello della continuità nei rapporti con entrambi i genitori, preservando per quanto possibile lo stesso equilibrio di frequentazione tra entrambi i genitori. Si faccia bene attenzione nel non intendere la norma sull'affidamento congiunto come una disposizione a tutela e salvaguardia dell'interesse, se pur affettivo, dei genitori, bensì ad interpretarla come uno spostamento, avvenuto a seguito di accesi dibattiti giurisprudenziali e dottrinali, dell'interesse dei figli, verso una soluzione di affidamento congiunto. In linea teorica, se prima della riforma non esisteva di per se un genitore più idoneo ad ottenere l'affidamento di un figlio (anche se nella stragrande maggioranza dei casi finiva per essere la madre), a seguito della legge n. 54/2006 esiste una presunzione circa l'idoneità di entrambi i genitori a proseguire nei propri compiti di genitore "a tempo pieno".

Le **modalità** attraverso le quali può esplicarsi l'affidamento congiunto (o affidamento condiviso) sono sostanzialmente due e cioè:

- 1) l'affidamento a residenza alternata, caratterizzato dal fatto che il minore alterna periodi di convivenza presso l'uno e l'altro genitore o sono gli stessi genitori ad alternarsi nella casa dove i figli abitano stabilmente;
- 2) l'affidamento a residenza privilegiata, il quale prevede che il minore risieda prevalentemente presso l'abitazione del coniuge ritenuto più idoneo. Nella scelta verrà sicuramente preso in considerazione l'interesse del minore a continuare a vivere nell'ambiente e nell'abitazione dove egli ha vissuto prima del dissolversi dell'unione affettiva dei genitori e questo ovviamente per ridurre al minimo i traumi derivanti dalla separazione.

La nuova disciplina pur non indicando le linee guida relative all'applicazione concreta dell'istituto dell'affidamento congiunto, esprime in pieno un principio di fondamentale importanza: quello della "bigenitorialità" e del relativo **esercizio congiunto della potestà**. La potestà spetta ad entrambi i genitori mentre in passato spettava esclusivamente al genitore al quale erano affidati i figli. Il diritto/dovere di mantenere, istruire, educare la prole spetta ad entrambi i genitori i quali possono adottare liberamente le decisioni ritenute più opportune per il minore, durante il periodo in cui quest'ultimo coabita con il genitore. Ciò significa che nel periodo in cui il minore risiede presso un genitore, sarà quest'ultimo ad adottare tutte le decisioni di "ordinaria amministrazione", mentre per tutte quelle decisioni di maggiore importanza sarà necessario l'intervento di entrambi i genitori. Questo tipo di affidamento presuppone ovviamente che tra i genitori

esista uno spirito collaborativo ed un senso di responsabilità che troppo spesso risulta essere carente nella pratica.

Per ulteriori informazioni e assistenza:

Adico Associazione Difesa Consumatori

Via Volturno 33 – 30174 Mestre Venezia

Tel e fax 041.5349637

info@associazionedifesaconsumatori.it

www.associazionedifesaconsumatori.it